



COMUNE DI CERANO - Provincia di Novara

SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 134 DEL 09/09/2026

O G G E T T O

LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO — ANNO 2025 — AL SEGRETARIO COMUNALE

Responsabile Servizio

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 17/12/2025, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2026 e per il triennio 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 153 del 17/12/2025, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2026;

VISTI:

- gli articoli 179 e 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali - TUEL), come modificati dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, correttivo del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 22/11/2023, con la quale è stata approvata la convenzione per l'ufficio di segreteria tra i Comuni di Cerano (Capofila), il Comune di Biandrate e di Lessona;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/07/2025, di presa s'atto dello scioglimento unilaterale del Comune di Lessona della predetta Convenzione;

DATO ATTO che la convenzione stabilisce la ripartizione degli oneri finanziari relativi al trattamento economico del Segretario nella seguente misura percentuale:

Comune di Cerano: 44,45%

Comune di Biandrate: 33,33%

Comune di Lessona: 22,22%

ACCERTATO che, con riferimento al trattamento economico spettante al Segretario comunale:

- l'art. 42, comma 1, del CCNL dei Segretari comunali e provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001 (quadriennio normativo 1998/2001, biennio economico 1998/1999) attribuisce al Segretario un

compenso annuale denominato «retribuzione di risultato», correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e commisurato al complesso degli incarichi conferiti, con la sola esclusione dell'incarico di Direttore generale di cui all'art. 44 del medesimo CCNL;

- il comma 2 del citato art. 42 stabilisce che l'importo della retribuzione di risultato non può essere superiore al 10% del «monte salari» attribuito a ciascun segretario nell'anno di riferimento;
- conseguentemente, gli enti del comparto sono tenuti a destinare a tale compenso, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa, un importo non superiore al 10% del predetto monte salari, provvedendo con risorse aggiuntive a proprio carico;

VISTI i successivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro della medesima Area, da ultimo il CCNL sottoscritto in data 16 luglio 2024 e le relative integrazioni per il triennio economico 2022/2024, che ridefiniscono le modalità di incremento del fondo per la retribuzione di risultato

ACCERTATO, altresì, che la nozione di «monte salari» rilevante ai fini del calcolo del limite di cui sopra:

- si compone, secondo le voci retributive richiamate dall'art. 37 del CCNL 16 maggio 2001 — già utilizzate come base di computo anche per la liquidazione dei diritti di segreteria — dei seguenti elementi: stipendio tabellare; indennità integrativa speciale; retribuzione individuale di anzianità; maturato economico, ove spettante; retribuzione di posizione; retribuzione aggiuntiva per le sedi convenzionate; tredicesima mensilità; diritti di segreteria;
- non ricomprende, invece, l'eventuale indennità per le funzioni di Direttore generale, in quanto espressamente esclusa dal computo ai sensi dell'art. 42, comma 1, del CCNL 16 maggio 2001;

VISTA, in proposito, la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) n. 389 del 24 settembre 2002, recante indicazioni in materia di retribuzione di risultato dei segretari comunali e provinciali;

RICHIAMATE, altresì:

- la nota dell'ARAN dell'11 agosto 2003, con cui l'Agenzia ha precisato che, ai fini della determinazione della retribuzione di risultato del segretario, il monte salari non può non ricomprendere tutte le voci retributive che compongono la retribuzione dello stesso, tenuto conto delle indicazioni contenute negli artt. 42 e 43 del CCNL 16 maggio 2001, ivi compresa la voce «diritti di segreteria»;
- la deliberazione AGES n. 50 del 21 marzo 2007, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha recepito il predetto orientamento dell'ARAN, affermando che nel monte salari rientrano i diritti di segreteria;
- l'art. 60 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale il monte salari è determinato sulla base dei dati relativi al trattamento economico, principale e accessorio, corrisposto nell'anno di riferimento, quali risultanti dal conto annuale trasmesso da ciascun ente;

PRESO ATTO che il Sindaco ha effettuato la valutazione del Segretario comunale relativa all'anno 2025;

CONSIDERATO che, all'esito delle risultanze della procedura di valutazione annuale dei risultati conseguiti nell'anno 2025 dal Segretario comunale, è possibile procedere alla liquidazione della relativa retribuzione di risultato;

RITENUTO di dover procedere, in qualità di Comune Capofila incaricato della gestione contabile del personale in convenzione, alla liquidazione delle spettanze complessive a favore del Segretario, provvedendo contestualmente a emettere nota di debito per il rimborso delle quote di rispettiva competenza nei confronti dei Comuni di Biandrate e Lessona;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati - RGPD);

RITENUTO di conformarsi ai principi del RGPD di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati», secondo cui i dati personali devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità, nonché adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento (art. 5, par. 1, lett. b e c, RGPD);

VISTO che dalle schede di valutazione e dai relativi conteggi risulta la seguente retribuzione di risultato:

Segretario generale	Importo lordo oltre oneri
	€ 3.925,47

TENUTO CONTO che, in base al principio della competenza finanziaria potenziata, tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, sono registrate nelle scritture contabili dell'Ente nell'esercizio in cui l'obbligazione risulta perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile;

DATO ATTO che sui competenti capitoli del Bilancio di previsione 2026/2027 sono stati preventivamente assunti gli impegni di spesa presunti per le retribuzioni di risultato dell'anno 2025 — comprensivi degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente — da liquidare, e conseguentemente imputare, nell'esercizio 2026, come stabilito in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028;

DATO ATTO di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza, in quanto le risultanze del presente provvedimento derivano dall'applicazione di coefficienti matematici predeterminati nel sistema di valutazione e non discrezionali;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. DI LIQUIDARE al Segretario comunale la retribuzione di risultato relativa all'anno 2025, per l'importo risultante dal procedimento di valutazione dei risultati conseguiti, secondo quanto previsto dal vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance, per un importo complessivo di € 3.925,47 oltre oneri;
2. DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente provvedimento ai competenti capitoli del Bilancio di previsione 2026, sui quali risultano già assunti i relativi impegni presunti, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato di cui all'Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;
3. DI RIPARTIRE la spesa complessiva (quota lorda dipendente + oneri a carico ente + IRAP) tra i Comuni convenzionati secondo le percentuali stabilite nell'accordo di convenzione vigente, come segue:

Comune	Quota (%)	Importo Base (€)	Oneri Riflessi (32,30%) (€)	Costo Totale (€)
Comune di Cerano	44,45%	1.744,65	563,52	2.308,18
Comune di Biandrate	33,33%	1.308,49	422,64	1.731,13
Comune di Lessona	22,22%	872,33	281,76	1.154,09
TOTALE	100,00%	3.925,47	1.267,92	5.193,40

4. DI DARE ATTO che le obbligazioni giuridiche correlate all'impegno di spesa assunto risulteranno esigibili entro il termine del corrente esercizio, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 118/2011, Allegato 4/2;
5. DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
6. DI DARE ATTO che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente e che la sua efficacia è pertanto subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da apporsi a cura del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000;
7. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza.

Cerano, lì 09/09/2026

RESPONSABILE SERVIZIO
Gianmario Campeggi
(firmato digitalmente)